



copia

Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **20** del **29/06/2021**

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di GIUGNO alle ore 20:30, con modalità **“a distanza”**, in **videoconferenza**, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e del decreto sindacale **n. 9 del 29/10/2020**, convocato dal Sindaco, con invito n. 8537 del 22.06.2021 recapitato via mail ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal SINDACO - Campana Piera e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE - Caterina Tedeschi.

La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Breganze.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo		X	
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel		X	
COVOLO Silvia	X		
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele	X		

Presenti: 11 Assenti: 2

Assessori non Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia	X	

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019

Presenti n. 11 Assenti n. 2

La verbalizzazione integrale è registrata su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 43 – 4° comma - del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi.

IL SINDACO – Presidente Avv. Piera Campana relaziona sull'argomento inserito al punto 2 dell'ordine del giorno. Comunica che ci si è avvalsi delle proroghe normative in quanto come per l'anno scorso, la nuova modalità di calcolo per la determinazione dei costi del servizio, che operano a livello nazionale, comporta sempre numerose difficoltà. Propone l'approvazione del PEF 2021.

Ringrazia la dott.ssa Nicollì e la dott.ssa Tedeschi per l'assistenza prestata perché arrivare ad approvare il PEF entro il 30 giugno 2021 è stata davvero un'impresa notevole. L'applicazione del metodo ARERA ha comportato un aggravio di procedure e soprattutto un allungamento delle tempistiche dovute anche alla difficoltà nell'adottare questo nuovo metodo e alla necessità di fare ricorso a professionisti esterni all'ente sia per l'elaborazione del PEF, sia per la sua validazione che è richiesta come passaggio preliminare per l'approvazione dello stesso e poi l'invio e l'approvazione successiva ad ARERA.

È stata una corsa contro il tempo, tanto che la stragrande maggioranza dei comuni anche al di fuori del bacino di AVA è arrivata all'approvazione in questi ultimi giorni e anche alcuni comuni del bacino non riusciranno ad approvarlo entro il 30 giugno. Si auspicava in una proroga come anticipato dal ministro Castelli, ma non vi è stato il tempo di attenderla poiché il Consiglio dei Ministri si riunisce proprio oggi.

Si procede comunque con l'approvazione del PEF avvalendosi di tutte le proroghe che erano necessarie dovendo recepire le nuove modalità di calcolo per la determinazione dei costi del servizio. Il PEF è stato dapprima fornito da AVA, ma pervenuto solamente il 07 giugno 2021 che ha reso davvero difficile arrivare alla scadenza e da ultimo è stato anche integrato e confermato con delibera in data 22 giugno 2021 e a questo abbiamo dovuto appaiare il PEF dal lato ente territoriale e poi portarli alla validazione dei tecnici esterni. Validazione che avrebbe potuto essere effettuata dal Consiglio di Bacino che sebbene costituito non è ancora operativo e questo avrebbe permesso una contrazione dei tempi e dei costi necessari. Prosegue affermando che per quanto riguarda il PEF 2021, con alcuni piccoli correttivi, è stato confermato quello del 2020 consentendo un contenimento della TARI e contenimento dell'aliquota della stessa nel limite imposto da ARERA dell'1,7%. L'importo complessivo del PEF del Comune di Breganze - anno 2021 - così come rettificato dal validatore, è pari a **719.661,92 Euro** e viene riclassificato in due macrocategorie che sono funzionali alla formazione della tariffa, rispettivamente: parte fissa **506.325,00 Euro** e parte variabile **213.336,00 Euro**. Nel caso specifico di Breganze vi è uno scostamento nella percentuale dei costi a carico dell'utenza domestica, nello specifico per la metodologia dell'incasso della parte variabile che prima avveniva mediante l'acquisto dei sacchi prepagati, ora verrà introitata mediante bollettazione. Anche i conguagli che a seguito dell'applicazione del metodo ARERA si sono riversati sull'ente, avendo stabilito quest'ultima un'applicazione retroattiva di questo metodo con dei conguagli a partire dal 2018 per un totale di 92.000,00 euro, verranno interamente coperti dal cosiddetto "Fondone", ovvero l'accostamento che il Ministero ha fatto a favore degli enti locali per contenere gli aumenti per l'utente finale. L'ulteriore somma di 43.000,00 euro di aumento a seguito dell'applicazione del metodo "normalizzato" è compensato anche questo dal "fondone". In conclusione per l'utente finale l'approvazione del PEF per la TARI di quest'anno non comporta alcun aumento perciò non vi sarà la necessità di presentare istanza ad ARERA per apportare un incremento tariffario.

La ripartizione in termini percentuali tra costi fissi e variabili per il nostro PEF si articola per il 70,38% a favore dei primi e per il 29,62% per i secondi.

Conclude dicendo che l'unico debito che rimane da coprire è pari a 14.128,00 euro, cifra davvero esigua se paragonata all'ammontare del PEF e ciò significa che il gestore e l'ente hanno sempre monitorato i costi in maniera precisa e puntuale e hanno sempre fornito un servizio ottimale per tutte le utenze. Dichiara aperta la discussione sul punto.

copia

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41, lettera k), del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.

Consigliere di Minoranza Silvia Covolo afferma di non voler fare alcun tipo di polemica vista la complessità dell'argomento e della difficoltà nell'applicare il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 443 del 2019 e 158 del 2020, che prevede le riduzioni per le utenze non domestiche che sono state costrette a chiusura causa pandemia. Lei stessa si era fatta promotrice di diverse interrogazioni e cita una risposta fornita direttamente dal MEF proprio per aiutare i comuni ad ottenere delle proroghe e dei differimenti durante il periodo emergenziale. Tuttavia vista la complessità della questione i comuni sono molto in difficoltà ed è ormai certo che verrà disposta la proroga al 31 luglio nel prossimo Consiglio dei Ministri previsto per domani.

Dichiara di aver ricevuto un'integrazione documentale circa un'ora prima dell'inizio del Consiglio che non è riuscita a leggere e sebbene abbia compreso bene l'argomento ascoltando l'intervento del Sindaco e leggendo le proposte di delibera poiché avvezza alla materia, ma si rende conto che molti Consiglieri Comunali non avendo avuto modo di approfondire non hanno potuto comprendere bene la questione. Per questo a nome del gruppo Rinnovo per Breganze chiede il rinvio della proposta.

Consigliere di Maggioranza Francesco Crivellaro: Anche per il gruppo Breganze Attiva si constata la difficoltà di arrivare alla delibera con notizie ed informazioni utili per farsi un'idea precisa. Le responsabilità tuttavia non sono della Giunta di Breganze, e la proroga tuttavia alla data attuale non è ancora stata deliberata dal Consiglio dei Ministri per cui potrebbe succedere che non venga concessa, con conseguente sanzione per la mancata approvazione entro il 30 giugno. Per queste premesse il gruppo Breganze Attiva, nonostante la carenza di informazioni o l'arrivo tardivo di queste, preferisce esprimere un atto di fiducia nei confronti della Giunta e di chi ha lavorato a questo provvedimento che ha un carattere tecnico e non politico, per non incorrere in nessuna possibile sanzione.

Sottolinea poi alcuni aspetti che riguardano il provvedimento, in particolare l'iter che porta alla sua approvazione. In particolare i ritardi sono dovuti anche agli attriti tra Comuni all'interno di AVA, cita in particolare il Comune di Schio che all'interno dell'assemblea dei soci, anche in questo caso, ha rallentato il percorso del provvedimento. Tutto ciò non giova e non depone a favore dei comuni e di conseguenza dei cittadini. Crede che gli enti sovracomunali e in particolare AVA, abbia assoluta necessità di trovare quegli equilibri e quella armonia interna che consentono di portare avanti politiche ambientali che vanno a favore degli enti locali e dei cittadini.

Per colmare le lacune a livello temporale nell'approvazione del PEF da parte di AVA sono intervenuti i nostri tecnici in particolare l'Ufficio Ragioneria con i validatori esterni che hanno lavorato alacremente per poter produrre questo documento in tempo utile e la proposta di delibera. Va sottolineato inoltre che se lo scostamento tra il PEF del 2020 e il PEF del 2021 è assolutamente lieve, quasi irrisorio, questo dipende dal fatto che ormai da molti anni a Breganze si applica una politica di copertura totale dei costi del ciclo dei rifiuti e questo grazie ad una politica adottata da tutte le amministrazioni che si sono susseguite, evitando di ritrovarsi oggi con brutte sorprese.

Continua sostenendo che l'aumento che si aggira intorno ai 7-8.000 euro nel complesso degli oltre 700.000 euro di cui stiamo parlando, vada coperto per questo e per i prossimi anni con la rateizzazione che è stata concessa; questo significa che abbiamo la tranquillità di approvare un PEF che non va toccare la tassazione di questa tariffa nelle tasche dei cittadini.

Chiude l'intervento affermando che come amministratori dobbiamo sempre tener presente che il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti per il bacino di AVA è da decenni un fiore all'occhiello. Si è talmente abituati a questo che non ci si rende conto a volte della ricchezza che si ha su questo fronte e della tranquillità con cui si può gestire il ciclo dei rifiuti sui nostri territori. Si rammarica che ciò non sia compreso da tutti i cittadini nel momento in cui operano il conferimento dei rifiuti, ma non bisogna demordere nel tenere alta la sensibilità e correggere quei comportamenti scorretti che si vengono a creare.

Il Sindaco ringrazia e passa la parola al Consigliere Covolo.

Consigliere di Minoranza Silvia Covolo ha notato anche lei che AVA ha trasmesso il PEF solo ai primi di giugno per cui si è lavorato in emergenza e si rende conto che ad oggi non vi è alcuna certezza di proroga, tuttavia poiché non vi è stato modo di esaminare la documentazione integrativa che è stata inviata solo poco prima dell'inizio del Consiglio; intende ora chiedere alcuni chiarimenti.

In particolare chiede se le tariffe siano rimaste invariate e rispetto al 2020 e se sono state coperte sia quelle riduzioni che sono state concesse alle utenze non domestiche in conseguenza delle chiusure della pandemia, sia il conguaglio che dovrebbe essere spalmato nei 3 anni con il fondone, introdotto lo scorso anno per sopperire alle minori entrate tributarie per l'emergenza. Oppure se sia stato applicato anche avanzo poiché è spiegato in una parte della proposta di delibera, tant'è che la risposta ottenuta dal MEF durante il "question time" aveva affermato che i Comuni nell'ambito della loro potestà regolamentare avrebbero potuto concedere esenzioni e riduzioni a carico dei loro bilanci. Ha riscontrato un aumento dei costi per le utenze domestiche in conseguenza al nuovo metodo di conferimento dell'umido attraverso le isole ecologiche, ma dalla proposta di delibera si evince che questi aumenti non si riversano direttamente in tariffa a carico dei cittadini ma andranno coperti attingendo all'avanzo di amministrazione e in parte al fondone statale.

Il Sindaco precisa che le tariffe di fatto non subiscono aumenti perché il cambiamento del metodo di raccolta da porta a porta a zonale non comporta un aumento di spesa, anzi vi sarà una lieve riduzione dei costi grazie al nuovo metodo di raccolta, riduzione che sarà ancora più sensibile tra qualche anno quando sarà ultimato l'ammortamento dei bidoni zionali che si sono dovuti acquistare. L'unica differenza sta nel fatto che se prima l'utente pagava 100 in bolletta e 15 con l'acquisto dei sacchetti prepagati dell'umido, oggi quei 15 euro vengono messi in bolletta, lasciando del tutto invariata la tariffa a carico dell'utente finale, anzi in alcuni casi vi è anche una piccolissima riduzione.

Riguardo alle coperture e ai conguagli questi sono interamente coperti con gli stanziamenti del "fondone". A fronte di conguagli pari a 92.000,00 euro, poiché vi era stato un primo stanziamento di 77.000,00 euro a favore del Comune di Breganze, si dà atto che di questi soldi a seguito del bando per i rimborsi TARI sono stati stanziati 4.000 euro. Perciò di questa prima trince di fondone si hanno a disposizione 73.000 euro per coprire i conguagli. Il delta verrà coperto con la seconda trince del fondone approvato quest'anno, e quindi ci sarà una copertura totale anche per l'anno prossimo, e si può dare per certo che questi conguagli non si riverseranno sulle utenze. Il piccolo delta di aumento dei costi che non è connesso alla modifica del metodo di raccolta, ma semplicemente al fatto che vanno contabilizzate delle poste che prima la società non contabilizzava, ma anche questi costi vengono coperti dal fondone almeno fino al 2024.

Vi è un'applicazione di stanziamenti del Comune di Breganze solamente per quelle riduzioni che abbiamo riconosciuto a chi effettua il compostaggio domestico nella misura del 30% sulla parte variabile dei costi per la raccolta dello stesso. Sono stati stimati circa 5.000 euro sulla base di proiezioni e indagini molto accurate da parte dell'Ufficio Ecologia e ringrazia la dipendente Marta Dalla Stella che si è davvero prodigata negli ultimi mesi per seguire direttamente il cambio di metodo. Questa mappatura ha permesso di avere un elenco aggiornato di tutti i soggetti che effettuano il compostaggio domestico nel nostro comune e che vedranno riconosciuti gli sconti in bolletta per i quali si è attinto a fondi di bilancio per una cifra tuttavia molto contenuta. Continua affermando che gli atti finali sono pervenuti solamente poche ore prima dell'inizio del Consiglio tuttavia il PEF "grezzo" ci era stato fornito qualche giorno fa dalla società, tuttavia riportava dati in termini assoluti errati e dopo un ricalcolo da parte del soggetto validatore e della Dott.ssa Nicolli sono state riclassificate alcune voci facendo diminuire il PEF in termini assoluti.

Prosegue sostenendo di essere concorde con l'assessore Covolo circa le notizie promosse dalla stampa specialistica sulla proroga del termine, però non avendo in mano in questo momento la comunicazione ufficiale, per un dovere di responsabilità come amministratore e per rispetto di coloro che si sono prodigati e hanno corso per consentirci di portare questa sera all'approvazione il PEF. Trattasi di PEF redatto in maniera ineccepibile con costi che sono dentro i range consentiti da ARERA, tanto che non sarà necessario ricorrere a nessuna istanza, che denotano la salute dell'ente e la precisione nel recupero dei crediti, confermano inoltre che abbiamo una società AVA gestita bene e in maniera scrupolosa e puntuale.

Per queste premesse avendo tutti lavorato duramente per portare il PEF all'approvazione e non essendoci ancora notizie ufficiali sulla proroga non è possibile ora ritirare la proposta.

copia

Ci tiene a precisare che poiché nei prossimi giorni verrà ripreso in mano il PEF e verranno fatte tutte le verifiche del caso, anche se avendolo seguito passo passo assicura che tutte le poste sono state esaminate con scrupolo, se dovessero sorgere delle problematiche, una volta arrivata la proroga, riporteremo il tutto in Consiglio. Chiede, però, di poter approvare questa sera il PEF e con l'occasione, dopo aver ringraziato tutti gli uffici che hanno lavorato per la redazione, ringrazia la società Ripa Engineering SRL di Creazzo che ha curato gli adempimenti e l'elaborazione del PEF con le nuove modalità e poi la società a cui è stata affidata la validazione dello stesso che è la TZ&A Studio Associato di Vicenza che ha davvero corso per inviarci in tempo quanto promesso.

Consigliere di Maggioranza Francesco Crivellaro. Dopo aver ascoltato la replica del Sindaco invita i consiglieri del gruppo "Rinnovamento per Breganze" a rivedere la loro richiesta di proroga e ad esprimere il loro voto. Il gruppo "Breganze Attiva" è favorevole anche perché il provvedimento ha carattere tecnico, e sebbene non si abbia avuto il tempo per osservare tutto nel dettaglio e in maniera approfondita, tuttavia il fatto che sia i tecnici comunali, sia i quelli di AVA che i validatori abbiano tirato tutti le medesime conclusioni, significa che il provvedimento è ben strutturato e corretto nei contenuti e nelle risultanze finali. Il voto del gruppo "Breganze Attiva" sarà perciò favorevole.

Consigliere di Minoranza Silvia Covolo ringrazia il Sindaco per i chiarimenti offerti e prende atto della volontà dell'amministrazione di proseguire con l'approvazione. Si rende conto del carattere tecnico del provvedimento e si riserva di esprimere le valutazioni nel merito del servizio che cambierà dal primo luglio. Il gruppo "Rinnovamento per Breganze" si riserverà in un momento successivo di fare rilievi di carattere diverso.

Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Al momento della votazione il Consigliere di Maggioranza Nichele Flavio si disconnette per problemi tecnici.

Con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva la proposta di deliberazione:

Presenti: n. 10 Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. //
Astenuti: n. 2 (Daniele Faresin, Maria Teresa Faresin)
Con n. 8 voti favorevoli.

Inoltre, con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva l'immediata eseguibilità:

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10
Contrari: n. //
Astenuti: n. //
Ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco da cui emerge, in particolare, quanto segue:

- il Piano economico finanziario è stato fornito da AVA il giorno 7 giugno 2021 e da ultimo il 22 giugno 2021; i PEF sono stati confermati con alcuni correttivi che consentiranno un risparmio, un contenimento della TARI;

- l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario TARI (PEF) - anno 2021, di **euro 719.661,92**, viene riclassificato in due macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria: parte Fissa **€ 506.325,08** e parte variabile **€ 213.336,84**, con uno spostamento della percentuale dei costi a carico dell'utenza domestica per il cambio della modalità di conferimento della frazione umida presso le isole ecologiche che sposta circa 50mila euro di costi. Non vi è necessità di chiedere istanza ad ARERA per elevare l'incremento tariffario;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della cit. Legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che:

- a) 650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;*
- b) 651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- c) 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- d) 654-bis. *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);*
- e) 683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

Considerato che:

- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f) della Legge 27/12/2017 n. 2015, e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela degli utenti"*, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c) della Legge 27/12/2017 n. 2015, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif, rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio, relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti di produzione potenziale del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, legittimando in tal modo l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Dato altresì atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla delibera AREA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che, come previsto dall'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"* e che pertanto i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti, quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – 23 dicembre 2019", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Richiamato l'art. 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che, sempre la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevista dall’art. 6, come meglio sopra esposta, afferma che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Dato atto delle successive e sottoelencate fasi:

- l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico e finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione, da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’Ente territorialmente competente è definito dall’ ARERA, nell’Allegato A alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che, nel caso del Comune di Breganze, l’Ente di governo dell’Ambito pur essendo costituito non è operativo e quindi, l’Ente Territoriale Competente (ETC) corrisponde con il Comune di Breganze;

Considerato:

- che all'interno del nostro ente manca una unità organizzativa che abbia le dovute competenze per procedere alla verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR , nonché alla sua validazione;
- che gli adempimenti di cui sopra sono stati affidati alla società RIPA ENGINEERING SRL con sede in Piazza del Comune n 14 – 36051 Creazzo (VI);
- che la validazione del PEF per il 2021 è stata affidata alla società TZ&A Studio associato Corporate, Tax & Legal Advisors Via A. Avogadro di Casanova 26/28 CAP 36100 Vicenza (VI);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Considerato che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito da ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l., società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, che opera secondo il modello organizzativo *dell'in house providing*, tramite affidamento di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 04/12/2006. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29.12.2011 ha affidato la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad A.V.A. s.r.l. di Schio con decorrenza dal 01 gennaio 2012 e scadenza al 24.03.2029;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore Alto Vicentino Ambiente AVA srl, ammonta ad € 557.828,41;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 719.661,92;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato al riguardo che l'importo complessivo del P.E.F. viene riclassificato nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione della tariffa:

ΣTFa (costi fissi)	€ 506.325,08	70,38 %
ΣTVa (costi variabili)	€ 213.336,84	29,62 %
$\Sigma Ta = \Sigma TFa + \Sigma TVa$ (Totale)	€ 719.661,92	100%

Valutata positivamente l'evidenza in base alla quale il CUEff (costo unitario effettivo) relativo all'anno 2021, di cui al punto 16.3 del MTR, è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard:

CUEff a-2	3.023,25
Fabbisogno standard €cent/kg	€ 22,38

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Breganze è complessivamente pari ad € 1.000.082,96;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Acquisita la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;

Visto il certificato di validazione rilasciato dalla società TZ&A Studio associato Corporate, Tax & Legal Advisors Via A. Avogadro di Casanova 26/28 CAP 36100 Vicenza (VI), che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto da AVA SRL secondo il MTR in merito a:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il Piano Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, la variazione **2021/2020** è pari a 14.128,15, il limite massimo di variazione annuale è pari a 705.533,77;

Ravvisata altresì la necessità di provvedere alla approvazione formale del suddetto Piano ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2020, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Richiamati i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

Richiamati altresì la deliberazione consiliare nr 1 del 29 gennaio 2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 27 luglio 2020, n. 212, recante le “*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si elencano:
 - a) P.E.F. anno 2021;
 - b) Relazione di accompagnamento (Rif Appendice 2 MTR 443/19);
 - c) Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune e del gestore rispettivamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e del Gestore;
 - d) Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario TARI per l'annualità 2021 rilasciata dalla società TZ&A Studio associato Corporate, Tax & Legal Advisors Via A. Avogadro di Casanova 26/28 CAP 36100 Vicenza (VI), ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019";
3. di dare atto che l'importo complessivo del P.E.F., pari ad **€ 719.661,92**, viene riclassificato nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria:

Σ TFa (costi fissi)	€ 506.325,08	70,38%
Σ TVa (costi variabili)	€ 213.336,84	29,62%
Σ Ta = Σ TFa + Σ TVa (Totale)	€ 719.661,92	100%

4. di trasmettere il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 6.5 della deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della deliberazione n. 57/2020 "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economici e finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";
5. di dichiarare, con la soprariportata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a procedere.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/07/2021 al giorno 06/08/2021.

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 23/07/2021

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 23/07/2021

AREA N.1

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA

DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

istruttore amministrativo

Paolo Crestani
